

Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7TESTO VIGENTE - TESTO VIGENTE dal 01/04/2020

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 22

(Conferenza di servizi)

1. In materia di conferenza di servizi trovano applicazione gli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 241/1990 .
2. Ai sensi dell' articolo 14 quinquies, comma 7, della legge 241/1990 , nei casi in cui l'amministrazione procedente sia la Regione o un ente locale del Friuli Venezia Giulia, le attribuzioni di cui all'articolo 14 quinquies, ogniqualvolta ricorrano i termini Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Consiglio dei Ministri sono riferite rispettivamente al Presidente della Regione, alla Presidenza della Regione e alla Giunta regionale.
3. Qualora l'amministrazione dissenziente sia un'amministrazione dello Stato resta ferma la disciplina prevista dall' articolo 14 quinquies della legge 241/1990.

Note:

- 1 Comma 2 bis aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 3/2001
- 2 Comma 3 sostituito da art. 29, comma 2, L. R. 3/2001
- 3 Comma 5 bis aggiunto da art. 29, comma 3, L. R. 3/2001
- 4 Comma 6 sostituito da art. 29, comma 4, L. R. 3/2001
- 5 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 14/2004
- 6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 16/2008
- 7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 55, comma 4, L. R. 42/1996 nel testo modificato da art. 221, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
- 8 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 9/2018